

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA**

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 05/10/2020

Oggetto: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della dipendente Palmieri Luciana.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Adotta la presente determinazione e preliminarmente

DICHIARA

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione del Decreto del Presidente prot. n. 2057/22/10/2019, di conferimento della responsabilità con funzioni dirigenziali, conferendo allo stesso l'incarico di Posizione Organizzativa fino al 30/04/2021;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione o sopraggiunte incompatibilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo ai criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamenti;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATE:

1. la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, di cui al D.Lgs.118/2011;
2. la deliberazione n. 22 del 19/12/2019 del Consiglio di Amministrazione, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

VISTO l'art.24 del Decreto Legge 00116/12/2 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214 con la quale sono state rideterminate le tipologie di pensione ed in particolare i commi 4,6 lettera c) e 7 primo periodo, hanno definito i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, quindi anche il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia che è di 67 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

VISTO l'art.2, comma5, del D.L.101/2013, convertito in Legge n.125/2013, il quale stabilisce che l'art.24, comma 4, secondo periodo del decreto legge 06/12/2011 n.201, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto da i singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri– Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell'08/03/2012 e n.2 del 19/02/2015 le quali dispongono che :

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge 214/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;-nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra citata il requisito dell'età anagrafica per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia per l'anno 2020, risulta essere pari a 67 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20 ;

VISTI:

- l'art. 27 ter lettera a del CCNL 06/07/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo d'età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio;
- l'art. 27 quater del CCNL 06/07/1995 che dispone la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lett.a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;

CONSIDERATO

- che la dipendente Palmieri Luciana, nata a Venezia il 17/11/1953, Cat.B, P.E.B 8 ha presentato all'Inps, tramite patronato, domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza 01/12/2020;
- -che la predetta dipendente ha prestato servizio nel Consorzio Intercomunale soggiorni Climatici al 01/06/1996;

VISTO il fascicolo personale della dipendente in argomento ed accertato che la stessa alla data del 17/11/2020 avrà compiuto l'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia per

l'anno 2020 pari a 67 anni e maturerà il seguente periodo utile ai fini pensionistici per il servizio prestato presso il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici : anni 24 ; mesi 5; giorni 17;

ACCERTATO che la dipendente Palmieri Luciana ha diritto al collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età avendo raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Decreto Legge n.4 del 28/01/2019;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

La premessa forma parte integrante della presente;

- 1) di collocare a riposo la dipendente Palmieri Luciana nata a Venezia il 17/11/1953, Cat.B, P.E.B 8, profilo professionale – Esecutore Amministrativo - per limiti di età a decorrere dal 01/12/2020, ai sensi dell'art.24, comma 4 eseguenti della Legge 214/2011;
- 2) di cessare conseguentemente il rapporto di lavoro in data 30/11/2020;
- 3) di dare atto che alla data di collocamento a riposo il dipendente avrà maturato il seguente periodo di servizio: anni 24; mesi 6; giorni 0;
- 4) di incaricare gli uffici competenti alla gestione del personale della predisposizione delle pratiche conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Michele Maoli



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.
Impegno n. - capitolo n. 10060.

Verona, li 05/10/2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Michele Maoli



PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 15 OTT. 2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Michele Maoli

